

Codice A1103A

D.D. 22 luglio 2026, n. 636

Ordinanza d'archiviazione ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 - (F.32PAR/2021).



ATTO DD 636/A1103A/2026

DEL 22/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'archiviazione ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 – (F.32PAR/2021)

Visti gli atti trasmessi con prot. 3718 del 12.08.21 dalla AREA PROTETTA DELL'OSSOLA a carico del *omissis* qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 201021n021 del 20.10.21 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione del combinato disposto degli artt. 40 della legge reg. 19/2009 e delle misure di conservazione di cui al dgr del 7/4/14 n. 54-7409, punita dall'art. 55.1.r) della stessa legge per mancato rispetto divieto di "utilizzo" **MUNIZIONAMENTO AL PIOMBO in area protetta;**

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

verificata l'assenza di un domicilio digitale generale in capo al trasgressore (Inad) e la presenza di un domicilio digitale speciale comunicato via PEC;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi senza istanza di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

preso atto delle controdeduzioni dell'accertatore;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento (in particolare il verbale di constatazione e sommarie informazioni citati in quello di contestazione ed i rilievi tecnici ad esso allegati);

ritenuto che per "utilizzo" del munizionamento al piombo debba intendersi ogni condotta materialmente agevolativa coerente con il cosiddetto "atteggiamento venatorio" all'interno dell'area oggetto di restrizione, in particolare la deflagrazione delle stesse;

ritenuto che non sussistano prove in relazione all'"utilizzo" del munizionamento constatato in area soggetta a tale restrizione;

ritenuta pertanto l'infondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in condinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto gli artt. 40 della legge reg. 19/2009 e delle misure di conservazione di cui al dgr del 7/4/14 n. 54-7409, punita dall'art. 55.1.r) della stessa legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione;

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti